



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
della provincia di Monza e Brianza
LORO SEDI

Oggetto: **Contenzioso pagamento ferie non godute supplenze brevi docenti.**

Con riferimento all'oggetto, si richiama l'attenzione delle SS.L.L. sulle novità introdotte dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2026, contenente disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione **(all.1)** e si invita a prestare particolare attenzione alla gestione delle ferie del personale docente.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto interviene sull'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, superando il precedente divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi e ridefinendo le condizioni alle quali, alla cessazione del rapporto, le ferie non godute possono o meno essere monetizzate, mentre il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la nuova disciplina si applicherà con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La finalità della norma è chiara: alla cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva potrà essere riconosciuta quando il mancato godimento delle ferie non dipende da una scelta consapevole del lavoratore. Pertanto, per poter sostenere che un dipendente abbia rinunciato consapevolmente alle ferie, il Dirigente scolastico deve avergli consentito effettivamente di utilizzarle, non potendosi limitare a considerare non utilizzate le ferie spettanti, ma dovrà dimostrare di avere concretamente messo il dipendente nelle condizioni di fruirne.

Dunque, il decreto in parola, in coerenza con la recente giurisprudenza di legittimità, ha specificato che l'onere della prova è in capo all'Amministrazione: ciò comporta che il Dirigente dovrà poter dimostrare di aver concretamente consentito al docente di fruire delle ferie, **di averlo informato ed invitato formalmente ad utilizzarle, avvertendolo in tempo utile che le ferie, se non utilizzate, andranno perse e non potranno essere monetizzate.** Ciascun Dirigente, nell'esercizio dei poteri organizzativi, potrà fornire, fin dall'inizio dell'anno scolastico, una **comunicazione formale** al personale, invitandolo a programmare e beneficiare delle ferie nei periodi in cui ciò sia consentito dalla rispettiva disciplina contrattuale.

Per completezza di informazione si riporta di seguito uno stralcio della recentissima sentenza n. 16525/2026 della Corte di Cassazione che ha chiarito che *"«Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, **necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative**»".*



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

La sentenza ribadisce che *"il lavoratore è reso pienamente avvertito dai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni disposti nell'arco temporale che si svolge dall'inizio al termine delle stesse, così da poter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodi in relazione ai giorni proporzionalmente maturati in ragione della durata della supplenza, in consonanza con l'obiettivo di incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, nell'approccio espresso dalla Corte costituzionale e sostanzialmente condiviso dalla Corte di giustizia europea"*(all.2).

La suindicata pronuncia ha, in particolare, distinto tra i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti tra l'inizio e la fine delle stesse per i quali non è ritenuto necessario uno specifico avviso del Dirigente e il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno durante il quale invece, il Dirigente deve formalmente informare il docente della possibilità di fruire delle ferie nei giorni in cui non è impegnato in scrutini, esami o attività valutative, nonché delle conseguenze della mancata fruizione, ossia della perdita della relativa indennità, non potendo considerarlo automaticamente in ferie.

L'occasione è gradita per ricordare alle SS.LL. medesime di riscontrare tempestivamente le richieste di relazione e documentazione riguardanti il contenzioso in materia inviate dallo scrivente Ufficio e necessarie per poter predisporre in tempo utile gli atti difensivi ed assicurare la costituzione in giudizio nell'interesse del Ministero.

Si ringrazia per l'attenzione.

Un cordiale saluto

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO XI
Elena CENTEMERO

Allegati:

- Decreto - Legge 7 agosto 2026, n. 144
- Sentenza Corte di Cassazione n. 16525/2026



Responsabile del Procedimento: Elena Centemero

Referente: Giuseppina Falco
039 9718232

giuseppina.falco.mb@istruzione.it